

All'onorando  
Consiglio comunale di  
6648 Minusio

RIS. 40 / 19.1.16  
RICEVUTO 18 GEN 2016

Minusio, 16 gennaio 2016

Gentile sig.ra Presidente,  
Gentili colleghe, egregi colleghi

Come agli art. 67 Legge organica comunale, art. 17 Regolamento di applicazione della Legge organica comunale e art. 18 Regolamento comunale, presentiamo alla vostra gentile attenzione la seguente

## **Mozione tendente a legiferare in materia di posa di antenne per la telefonia mobile**

### **Premessa**

A seguito del proliferare di domande di costruzioni di antenne in zone sensibili e delle conseguenti crescenti preoccupazioni segnalate a più riprese dalla popolazione in merito all'impatto paesaggistico e alle conseguenze incerte sulla salute degli impianti di telefonia mobile, il 21 gennaio 2015 il Consiglio di Stato ha apportato delle modifiche al regolamento d'applicazione della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst) finalizzate a disciplinare, in maniera uniforme su tutto il territorio cantonale, la posa delle antenne di telefonia mobile.

Le due modifiche più importanti concernevano l'obbligo per i Comuni:

- di disciplinare, mediante piano regolatore, le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile entro un lasso di tempo di 10 anni (modifica art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst);
- di seguire, durante questa fase transitoria decennale, un modello di pianificazione definito dal Cantone il quale prevede che le antenne di telefonia mobile sono da ubicare il più lontano possibile dalle zone "*dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)*" (modifica art. 117 RLst).

Con ricorso del 23 febbraio 2015, Swisscom, Sunrise e Salt hanno impugnato al Tribunale federale l'art. 117 RLst, chiedendone l'annullamento per incompatibilità con il diritto federale.

Con sentenza dell'8 dicembre 2015, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dagli operatori di telefonia mobile, essenzialmente per motivi formali. Infatti, pur riconoscendo la pertinenza sul piano locale del modello di disciplinamento transitorio proposto dal Consiglio di Stato, l'Alta Corte ha ritenuto che la sua imposizione uniforme a tutti i Comuni ticinesi andasse oltre le competenze dell'autorità cantonale rispetto all'autonomia dei Comuni in materia pianificatoria ed edilizia.

### **Situazione attuale**

Considerato quanto sopra, allo stato attuale se un Comune non ha in corso una modifica del piano regolatore e gli perviene una domanda di costruzione per un'antenna in una zona ritenuta sensibile ma non ancora codificata come tale, si potrà fare ben poco per impedirne la costruzione. Alle autorità comunali mancherebbe infatti una base legale solida per respingere la domanda.

Per dirlo con un esempio, se la domanda di costruzione per un'antenna rispettasse tutti i parametri di potenza e altezza ma interessasse una zona a poca distanza da un asilo, da una scuola o da una casa per anziani, in assenza di una variante di piano regolatore in corso non si potrebbe fare nulla per ritenere la richiesta inappropriata.

Onde evitare che questo possa accadere nel nostro Comune, e al fine di tutelare il nostro paesaggio e le aree sensibili, sottoponiamo alla vostra attenzione la seguente mozione:

***Il Municipio dà avvio al più presto all'elaborazione di una variante di Piano regolatore (PR) volta a disciplinare la posa di nuove antenne sul territorio comunale, adottando contestualmente i necessari strumenti a sua disposizione a salvaguardia della pianificazione citata (zona di pianificazione comunale, risp. decisioni sospensive riguardo a specifiche istanze edilizie) ai sensi degli artt. 56 segg. della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale.***

***Nella fase di elaborazione delle nuove norme di attuazione di piano regolatore (NAPR), al fine di tutelare le aree sensibili e recepire i fondamenti del modello di cui all'art. 117 RLst, il Consiglio comunale modifica l'art. 12 NAPR, introducendo un nuovo capoverso 5 del seguente tenore:***

- ***La posa di antenne per la telefonia mobile è preclusa nelle aree delimitate dal raggio di 300 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).***
- ***È stabilito l'effetto sospensivo su eventuali domande in corso.***

Con la massima cordialità

  
Renato Mondada

  
Carolina Mazzoleni

  
Luca Filippini